



R.G. n. 632 del 29/12/2017

## **AREA FINANZIARIA**

- SERVIZIO DEL PERSONALE -

### ***DETERMINAZIONE N. 86 del 28/11/2017***

Oggetto: Liquidazione diritti di rogito al segretario comunale dott.ssa Rosetta Cefalà.

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

##### **RICHIAMATI i seguenti atti:**

- Il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n° 267;
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili di area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- Il D. Lgs n° 118/2001, " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi";
- Il Regolamento sui controlli interni approvato con Deliberazione Commissariale n° 1 del 07/01/2013;
- Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;
- Il Decreto del Sindaco n° 1/2017 con cui sono state conferite al sottoscritto le funzioni ed attribuzioni di responsabilità dell'Area Finanziaria e Tributi;
- Il Regolamento di Contabilità;

##### **DATO ATTO CHE:**

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 02/05/2017 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2017/2019, successivamente modificato con atto giuntale n.84 del 06/06/2017, con la quale sono state assegnate ai Responsabili dell'Area dell'Ente le risorse finanziarie per il funzionamento degli uffici e dei servizi per l'anno 2017;
- con deliberazione del Consiglio comunale n° 15 del 26 aprile 2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2017/2019;
  - con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d. lgs n°333/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento in oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto Responsabile procedimento stesso e del sottoscritto responsabile dell'area che adotta l'atto finale;

- sulla presente determinazione sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e, ove dovuto, regolarità contabile di cui all'art. 147 bis del D. Lgs n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 4 del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

**EVIDENZIATO CHE:**

- l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;
- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".

**CONSIDERATO** che in ordine alla interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente nei due seguenti orientamenti:

- il primo espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui "alla luce della previsione di cui all'articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C", e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali;
- il secondo, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, ( Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016, Tribunale di Bergamo n.762/2016, Tribunale di Brescian. 1486/2016, Tribunale di Verona n.23/2017, Tribunale di Brescia n. 75/2017, Tribunale di Monza n.46/2017, Tribunale di Potenza n.411/2017, Tribunale di Palmi –decreto ing.n.304/2017, Tribunale di Pordenone n. 77/2017, Tribunale di Sassari n. 507/2017) secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

**RITENUTO** che tale secondo orientamento, oltre ad apparire più rispondente al testo della norma in argomento, è stato peraltro suffragato dalle numerose sentenze sopra citate che in questi giorni sono state pronunciate da diversi Giudici del lavoro sopra citati, che hanno evidenziato ( per tutte il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1539/2016 ) che: La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre

all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente"....Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica".

**CONSIDERATO** che, il possibile contenzioso a cui si esporrebbe l'Ente negando al Segretario la richiesta di liquidazione, avrebbe con tutta probabilità esito negativo e comporterebbe anche un ulteriore esborso finanziario per le necessarie spese legali;

**VISTA** la richiesta della dott.ssa Cefalà, del 03/1072017 prot. 6041, con la quale, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale di cui sopra, chiede la liquidazione dei diritti di rogito per gli atti dalla stessa rogati dal 1° gennaio 2016 al 30 settembre 2017, con l'impegno alla restituzione ove norme sopravvenute dovessero decretare la non debenza dei suddetti diritti ai segretari di fascia B operanti in Comuni privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, come nel caso di specie.

**RITENUTO** per quanto sopra detto, di liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Curinga nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 30 settembre 2017 al Segretario Comunale dott.ssa Rosetta Cefalà nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento, precisando che detti diritti risultano introitati al lordo di tutti gli oneri accessori all'erogazione che verranno pertanto incorporati dalla somma introitata in sede di liquidazione;

**RILEVATO** che nel Comune di Curinga, ove la dott.ssa Rosetta Cefalà ha prestato servizio fino al 08 ottobre 2017, non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale, né ciò si verifica con riferimento agli altri Comuni cui si estende la convenzione di segreteria associata, e verificato altresì che, l'importo dei diritti di rogito riscossi dal Comune di Curinga, sommato a quelli riscossi dagli altri comuni convenzionati, non eccede la misura di un quinto dello stipendio di godimento del Segretario Comunale;

**DATO ATTO** che nel periodo che qui rileva, dal 01/01/2016 al 30/09/2017, sono stati incassati € 1.895,97 per diritti di rogito, e precisamente : nell'anno 2016 con atto Rep. N. 01 € 588,97 e atto Rep. n. 02 € 632,00 e nell'anno 2017 con atto Rep. 01 € 675,00, come da prospetto agli atti fornito dall'ufficio ragioneria;

## **DETERMINA**

Approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.

1) **Di prendere** atto che, per i contratti in cui l'Ente è parte stipulati dal 01/01/2016 al 30/09/2017 a rogito del Segretario Comunale, sono stati riscossi la somma complessiva di € 1.895,97, come da prospetto agli atti fornito dall'ufficio ragioneria.

2) **Di prendere** atto che, in base alle comunicazioni pervenute, i diritti di rogito introitati nel richiamato periodo per l'importo di € 1.895,97 (al lordo dei contributi previdenziali pari al 23,8% e IRAP 8,5%,) possono essere liquidati in toto al Segretario comunale dott.ssa Rosetta CEFALA' perché contenuti nel limite di un quinto dello stipendio in godimento.

3) **Di procedere**, alla luce delle osservazioni formulate in premessa, alla liquidazione delle somme corrispondenti ai diritti di rogito relativi al periodo 1 gennaio 2016-30 settembre 2017 alla Segretaria Comunale dott.ssa Rosetta Cefala' sul totale dovuto lordo che, decurtato quanto precisato al punto 2;

4) **Di precisare** che, ove sopraggiunga una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014- comma introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014, qui in rilievo-, nel rispetto delle prescrizioni da questa stabilite, quest'ufficio adotterà gli atti amministrativi necessari e conseguenti, eventualmente finalizzati alla restituzione delle somme corrisposte a tale titolo al Segretario Comunale.

5) **Di impegnare** a tal fine, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss. mm., la somma complessiva di € 1.895,97 in considerazione della esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza.

6) **Di dare** atto che la presente determinazione è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, a norma dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 nel caso comporti impegno di spesa.

7) **Trasmettere**, ai sensi del 3° comma dell'art. 184 del D. Lgs 287/2000, il presente atto correlato di tutta la documentazione, al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Copia del provvedimento sarà trasmesso al Servizio AA. GG. per la pubblicazione all'albo on line e nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
f.to Dott. Umberto IANCHELLO

# **SERVIZIO FINANZIARIO**

**VISTO** : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 5, D. L.vo 18 agosto 2000, n.267 e s. m. i. -.

**Li, 28/11/2017**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA.**

F. to : Dott. Umberto IANCHELLO

# **PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data **odierna** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

**Li, 10/01/2018**

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO**

F.to Giuseppe CALVIERI

**E' copia conforme all'originale**

**CURINGA, 10/01/2018**

Il Segretario Comunale  
D.ssa Mariagrazia CRAPELLA